

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 24/02/2026

FATTO

La cliente afferma che in data 14/11/2025 si recava presso un ATM di una banca italiana per prelevare tramite carta bancomat, emessa da una banca terza, la somma di € 650,00; lo sportello non erogava i soldi e tratteneva la carta; si rivolgeva alla banca proprietaria dello sportello ma non otteneva assistenza; rivolgeva un reclamo all'intermediario nella stessa data (14/11/2025), senza ottenere risposta.

Chiede la restituzione di € 650,00.

L'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, precisando di non gestire ATM e che probabilmente lo sportello è un servizio fornito da un'entità giuridicamente distinta, anche se dello stesso gruppo; si ritiene completamente estraneo ai fatti rappresentati nel ricorso.

Chiede il rigetto del ricorso.

La cliente non ha depositato repliche.

DIRITTO

La cliente chiede la restituzione dell'importo corrispondente a una operazione di prelievo presso uno sportello ATM, che non avrebbe erogato alcuna banconota e trattenuto la carta. Non ha allegato documentazione atta a meglio circoscrivere la vicenda e identificare i soggetti coinvolti.

L'intermediario proclama la sua estraneità alla vicenda, affermando di avere un'unica succursale in Italia, di non gestire ATM e di non operare con clienti retail. Simili affermazioni sono confermate dalla consultazione dell'Albo intermediari della Banca d'Italia.

Mette conto rilevare, inoltre, che l'odierno resistente (unica succursale operativa in Italia di un intermediario estero) fa parte dello stesso gruppo bancario di cui l'emittente della carta di credito è la capogruppo, come si evince, di nuovo, dall'apposita sezione degli "Albi ed elenchi di vigilanza" presente sul sito istituzionale della Banca d'Italia. In casi analoghi, il consolidato orientamento dei Collegi è nel senso che la mera appartenenza al medesimo gruppo bancario non può in alcun modo influire sulla legittimazione passiva, atteso che ciascuna società del gruppo, pur se sottoposta ad un potere di direzione e coordinamento unitario, mantiene comunque la propria soggettività giuridica. Se è vero, cioè, che quello del gruppo di società è un modello di organizzazione di un'impresa (il più delle volte economicamente unitaria, vero è anche che la sua caratteristica risiede proprio nel fatto che ciascuna società che lo compone, pur sottoposta a un potere di direzione e coordinamento della holding, rappresenta un autonomo centro di imputazione di atti e rapporti. Sicché, tanto sul terreno sostanziale quanto su quello processuale, i diritti nascenti da rapporti intrattenuti con singole società del gruppo debbono essere necessariamente azionati verso queste ultime (Coll. Bari, decisione n. 9343/2023; Coll. Milano, dec. n. 5011/2021).

Alla luce della rilevanza da accordare alla distinzione tra società del medesimo gruppo anche ai fini della legittimazione passiva delle stesse, va dunque rigettato il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE